COMUNE DI ANDRANO

PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'EROGAZIONE DELLE

PRESTAZIONI SOCIALI

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 02 aprile 2007, modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 02 del 31/01/2023

TITOLO I - Norme generali

Art. 1- Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina tutte le attività previste dall'articolo 6 della legge n. 328/2000, erogate dal Comune di Andrano, nel rispetto dello spirito dei principi fondamentali sanciti :
   - dalla Costituzione agli articoli 2, 3, 4 e 5 e dei diritti e doveri dei cittadini riconosciuti nei successivi articoli 30, 31, 34 e 38;
   - dagli articoli 4 e 5 del vigente Statuto Comunale;
   - dalla normativa nazionale in ambito sociale e del nuovo ordinamento degli enti locali;
   - nel vigente Piano regionale delle Politiche Sociali della Regione Puglia;
   - dal vigente Piano di Zona dell'Ambito di Poggiardo e dal Regolamento Unico per l'accesso alle prestazioni e la compartecipazione finanziaria degli utenti al costo delle prestazioni approvato con delibera di assemblea n. 8 del 21/11/2022 e ss.mm.ii. al fine di promuovere sostenere ed affiancare l'individuo, la famiglia e i gruppi sociali nel quadro di un integrato sistema sociale territoriale.

Art. 2 - Gli interventi del servizio sociale

1. Gli interventi e le prestazioni sociali devono configurarsi come la risposta adeguata e appropriata agli specifici bisogni evidenziati, all'interno di specifici programmi individuali elaborati dall'Assistente sociale, tenendo conto dei principi di universalità, integrazione e omogeneità dell'accesso ai servizi sociali territoriali sancito nell'art. 2 del Regolamento Reg. n. 4 del 18/1/2007.
2. Le prestazioni erogate dal Comune, nel rispetto dei principi testé enunciati, si articolano in :

2.1 Erogazioni monetarie:

2.1.1 erogazioni economiche (continuative e, comunque, non oltre i tre mesi) di contributi economici in favore delle persone o del nucleo familiare per assicurare il minimo vitale;

2.1.2 erogazioni (continuative e, comunque, non oltre i tre mesi), per il mantenimento della persona nel proprio ambiente e per prevenire e superare l'istituzionalizzazione;

2.1.3 erogazioni economiche straordinarie ed occasionali per far fronte a situazioni di emergenza (art.5);

2.1.4 contributo economico per servizio civico (art.6).

2.2 Prestazioni alternative all'erogazione monetaria

2.2.1 fruizione di buoni pasto e/o di buoni viveri (art.7)

2.2.2 l'esenzione e riduzione dei costi per servizi resi (art.8).

2.3 Servizi:

2.3.1 assistenza domiciliare,

2.3.2 affido di minori,

2.3.3. trasporti disabili,

2.3.4 iniziative di turismo sociale (minori e anziani);

2.3.5 interventi per favorire l'integrazione sociale di cittadini immigrati;

2.3.6 organizzazione di servizi per il tempo libero, l'aggregazione e la socializzazione;

2.3.7 interventi a favore di soggetti disabili, emarginati o a rischio di emarginazione per favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo,

2.3.8 altri servizi e/o attività, oltre a quelli sopra indicati, che eventualmente saranno istituiti dall'Ente.

3. Possono essere, altresì, attivati interventi in deroga al Regolamento solo in casi eccezionali, rilevati e debitamente motivati dall'Assistente Sociale, anche indipendentemente dalla condizione socio-economica, previa approvazione da parte della Giunta comunale.

4. Il riconoscimento del diritto di accesso ad una delle prestazioni, meglio individuate nei punti 2.1, 2.2, 2.3, nell'arco dell'anno esclude la possibilità di accesso ad altri benefici, ad eccezione dei casi di comprovata necessità del richiedente, per la quale l'Assistente Sociale riterrà opportuno proporre un programma di intervento che preveda l'accesso a più benefici.

Art. 3 - Destinatari degli interventi- Informazione

1. Possono fruire degli interventi di cui al presente Regolamento:
   a) i cittadini residenti nel Comune che versino in condizioni di bisogno o siano a rischio sociale, compresi gli stranieri e gli apolidi secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
   b) i soggetti domiciliati o di passaggio sul territorio del Comune, bisognosi d'interventi d'urgenza e/o di primo soccorso;
   c) i minori, cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti nel Comune.
2. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è esercitata rivalsa sul Comune di residenza o domicilio di soccorso per gli interventi che rivestono carattere d'urgenza di cui alle lett. b) e c).
3. Diversamente, per gli interventi di cui alle medesime lett. b) e c), che non rivestono carattere d'urgenza, sarà cura dell'Assistente Sociale prendere opportuni contatti con il Comune di residenza interessato al fine di concordare un eventuale piano d'interventi le cui spese saranno assunte dall'Amministrazione competente per residenza.
4. Tutti gli utenti dei servizi socio-assistenziali devono essere informati sulla disponibilità delle prestazioni pubbliche e private esistenti, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione delle stesse, in raccordo con quanto stabilito nel Regolamento Regionale nr. 4 del 18/1/2007 e nelle forme e nei modi previsti nel regolamento unico d'ambito.

Art. 4 - Determinazione dello stato di bisogno

1. Tutte le prestazioni saranno erogate ai cittadini in stato di bisogno e/o d'indigenza, permanente o transitoria.
2. Per la determinazione della compartecipazione finanziaria, i limiti di reddito (ISEE) e la composizione del nucleo familiare, si rinvia espressamente al Regolamento Unico approvato con delibera di assemblea d'Ambito n. 8 del 21/11/2022 e ss.mm.ii.

TITOLO II – EROGAZIONI MONETARIE

Art. 5 – Assistenza economica straordinaria - Contributo straordinario ed urgente

1. E' un intervento economico *"una tantum"* rivolto a persone e a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il ménage familiare, la cui rimozione è essenziale al fine di garantire le necessità minime vitali.

Art. 6 – Contributo economico per servizio civico

1. L'assegno economico per servizio Civico è un intervento socio assistenziale erogato, in alternativa all'assistenza economica, a quei soggetti, privi di infermità psico-fisiche tali da determinare l'inabilità lavorativa, che riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza ed assistibili ai sensi dell'art. 4, accettano di svolgere attività di servizio civico quali:
   a. Custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione di strutture pubbliche (palestre, biblioteche, campi sportivi, edifici pubblici ecc:);
   b. Piccola manutenzione, salvaguardia e/o ripristino del verde pubblico;
   c. Attività di assistenza a persone disabili e/o anziane, (compagnia, accompagnamento, preparazione pasti, riordino dell'abitazione, ritiro ricette mediche, acquisto medicinali, ritiro documenti etc.)
   d. Lavori di piccola manutenzione domestica da eseguire c/o l'abitazione di persone disabili e/o anziane.

2. Gli incarichi svolti nell'ambito del servizio civico non costituiscono, in alcun caso, un rapporto di lavoro subordinato (né a carattere pubblico, né a carattere privato, né a tempo indeterminato, né a tempo determinato).

3. I soggetti che opereranno nell'ambito del servizio civico saranno coperti da assicurazione per infortuni e responsabilità civile, appositamente stipulata dall'Amministrazione Comunale.
4. Ogni assistito riceverà un contributo orario di € 7,00 per un'attività massima di 75 ore mensili, per un periodo massimo di sei mesi per anno solare, prorogabili in casi eccezionali debitamente documentati e valutati dal Servizio Sociale.

   Il Responsabile di Servizio, con proprio provvedimento, procederà all'aggiornamento annuale periodico del contributo orario secondo l'indice ISTAT FOI generale.

   La Giunta Comunale, in caso di sopravvenute necessità di natura normativa e/o socioassistenziale, potrà rideterminare l'importo del contributo orario, fermo restando, anche in tal caso, l'aggiornamento annuale periodico del contributo orario da parte del Responsabile Area Amministrativa Sociale secondo l'indice ISTAT FOI generale.
5. Il sussidio sarà erogato, mensilmente, a prestazione effettuata e potrà essere revocato in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno del richiedente sono cessate.
6. Le persone e i nuclei familiari che abbiano rinunciato o rifiutato i contributi erogati in cambio di servizi civici ovvero che abbiano lasciato, senza giustificato motivo, gli stessi servizi prima del termine del progetto non potranno beneficiare d'altra forma d'assistenza economica nel corso del medesimo anno.

TITOLO III – PRESTAZIONI ALTERNATIVE ALL'EROGAZIONE MONETARIA

Art. 7 – Concessione di buoni alimentari

1. In alternativa alla prestazione monetaria è prevista la concessione di buoni pasto e/o di buoni viveri:
   - 1.1 I buoni pasto, a carattere giornaliero, sono spendibili in esercizi commerciali, mense convenzionate, servizi di refezione scolastica, associazioni di volontariato e servizi di ristorazione collettiva.
   - 1.2 I buoni viveri, giornalieri, settimanali o mensili, sono spendibili presso esercenti del luogo.
   - 1.3 I buoni pasto o i buoni viveri sono concessi, di preferenza come alternativi alla prestazione monetaria, quando i beneficiari non sono in grado di gestire correttamente le proprie risorse.

Art. 8 – Riduzioni ed esenzioni pagamento servizi

1. Il Comune eroga, altresì, vantaggi economici a favore di soggetti in stato di bisogno mediante riduzione o esenzione delle contribuzioni dovute per i servizi a domanda individuale (assistenza domiciliare agli anziani, soggiorni climatici agli anziani e a minori, mensa scolastica) e per tutti gli altri servizi che il Comune, in proprio o in collaborazione con altri enti o soggetti, intende effettuare.
2. La misura base della contribuzione, unitamente alle riduzioni ed esenzioni tariffarie sono deliberate annualmente, per i servizi a domanda individuale, con la deliberazione che determina le tariffe degli stessi , ex art. 172 T.U.E.L. D.L.gvo n.267 del 18.08.2000. Per gli altri servizi previsti dal presente articolo, la misura base della contribuzione, le riduzioni o le esenzioni tariffarie saranno deliberate dalla Giunta Comunale di regola al momento della istituzione del servizio.
3. Nel caso in cui siano previste esenzioni dal pagamento, i soggetti beneficiari saranno indicati direttamente dal Servizio Sociale quando gli stessi non superano le cinque unità; in caso contrario (più di cinque), si procede con istruttoria dell'Ufficio Servizi Sociali a seguito di apposita richiesta.
4. La Giunta, nel determinare le riduzioni e le esenzioni, tiene conto delle fasce di reddito, come stabilito all'art. 4, comma 2, del presente regolamento.

TITOLO IV - SERVIZI

Art. 9 - Interventi a favore di minori

1. Nel caso di minori in situazione di abbandono o a rischio di emarginazione, il servizio di assistenza sociale, in collaborazione con altri servizi dell'Azienda A.S.L., può attivare:

a) Interventi educativi e servizi di assistenza socio educativa

Tali interventi sono diretti ad aiutare minori in difficoltà, a rischio e portatori di handicap che frequentano le scuole e/o attività socializzanti. Possono essere organizzati sia presso il domicilio sia presso le scuole (nei termini previsti da eventuali accordi con le autorità scolastiche), sia presso i centri o le attività di socializzazione; si svolgono sulla base di un preciso programma di intervento predisposto dal servizio di assistenza sociale, sulla base delle richieste della famiglia e/o dietro segnalazione degli operatori dell'Azienda U.S.L. e sono considerati, di regola, interventi temporanei mirati a superare particolari e precise difficoltà.

b) Interventi per affidamenti familiari

In ottemperanza agli articoli 2, 4 e 5 della legge 184/83, il servizio di assistenza sociale predispone programmi di affidamento etero–familiari. E' previsto per l'affidamento familiare l'erogazione di un contributo, come contemplato dalla normativa vigente.

c) Interventi di affido part-time

Nel caso di attivazione di affido part-time, cioè nel caso in cui la situazione non richieda un allontanamento a tempo pieno del minore dalla famiglia di origine, è possibile prevedere un inserimento in altro nucleo familiare limitatamente ad alcune ore del giorno per alcuni giorni la settimana o per periodi ben determinati (esempio: vacanze, ospitalità notturna o diurna, week-end).

L'affido part-time si dovrà realizzare, di norma, con il consenso della famiglia di origine del minore che sottoscriverà apposito atto di assenso nel quale saranno esplicitati i termini dell'intervento, i rispettivi impegni delle famiglie, la funzione dei servizi. In analogia a quanto previsto per l'affidamento familiare a tempo pieno, anche per quello a tempo parziale, sarà erogato un contributo in relazione all'impegno assunto come previsto dal Regolamento comunale relativo all'affidamento familiare di minori.

Per coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dal minore, l'Amministrazione Comunale provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa.

d) Ricovero di minori in strutture educative

Quando si ravvisi che la permanenza del minore all'interno del nucleo familiare sia di pregiudizio allo stesso minore, può essere previsto, sia dietro richiesta della famiglia, che dei servizi del Comune e/o dell'A.S.L., il ricorso all'ospitalità esterna.

L'eventuale compartecipazione al pagamento delle rette di ricovero sarà valutata di volta in volta, anche in relazione alla situazione economica del nucleo familiare.

Nel caso dei ricoveri in istituti, disposti con decreto del Tribunale per i minorenni, il decreto stesso sostituisce la domanda e la documentazione prescritta. Per quanto attiene alle spese di ricovero, si rimanda alla vigente normativa in materia.

Art. 10 - Servizio di assistenza domiciliare

1. Per assistenza domiciliare s'intende un insieme di prestazioni fornite a domicilio dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.
2. Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana, degli inabili in età lavorativa, delle famiglie con minori in situazione di disagio sociale o comunque di persone in stato di difficoltà, residenti nel territorio comunale, nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurando loro interventi socio - assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.
3. Al servizio di assistenza domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni, previa predisposizione di un programma individuale, elaborato e seguito dal Servizio Sociale:
   a) promozione dell'autonomia delle persona;
   b) cura e igiene della persona e dell'abitazione;
   c) compagnia personale e disbrigo di piccole commissioni domestiche;
   d) acquisto di beni di prima necessità da recapitare a domicilio;
   e) accompagnamento presso strutture sanitarie o ricreative;
   f) quant'altro si convenga necessario fra gli operatori, l'assistente sociale, il coordinatore del servizio e le richieste dell'assistito.

4. Possono beneficiare delle prestazioni elencate nel precedente comma, le persone di età di regola pari o superiore a 60 anni residenti nel Comune e che comunque si trovano in situazione di bisogno per lo stato di salute, minorazioni psico-fisiche, marginalità sociale, basso reddito e chenon sono in grado, per situazioni permanenti o contingenti, di gestirsi autonomamente e necessitano quindi di prestazioni sostitutive o integrative di quelle familiari.
   Il servizio è rivolto anche a cittadini che pur non rientrando nei limiti di età previsti, sono affetti da disabilità accertate dalla competente Commissione Medica della A.U.S.L. o vivono situazioni di grave disagio sociale.
5. Ai fini dell'ammissione all'assistenza, ove le richieste non potessero essere contestualmente tutte accolte, deve essere data priorità, nell'ordine:
   a) alle persone che vivono sole, avuto riguardo alla situazione di bisogno, del grado di non autosufficienza e del reddito;
   b) a coloro che pur vivendo con altre persone, non possono essere da queste assistite per comprovate difficoltà oggettive delle stesse, avuto riguardo della situazione di bisogno, del grado di non autosufficienza e del reddito.
      L' Assistente Sociale dell'Ente effettuerà una revisione periodica dei casi allo scopo di accertare la sussistenza dello stato di bisogno e degli altri requisiti che giustificano il proseguimento dell'intervento socio-assistenziale erogato.
6. Il servizio di assistenza domiciliare è organizzato in forma diretta, utilizzando operatori qualificati messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale o avvalendosi di Cooperative o aziende di servizi opportunamente convenzionate ed in regola con le normative di legge vigenti oppure attraverso il sistema dell'accreditamento.
7. Per il servizio di assistenza domiciliare deve essere corrisposta una compartecipazione da parte del soggetto beneficiario, in relazione alla situazione socio-economica del richiedente, facendo riferimento a quanto espressamente previsto regolamento Unico d'Ambito di Poggiardo, che disciplina le quote di compartecipazione degli utenti.
8. Eventuali deroghe alle modalità di contribuzione dei cittadini al costo del servizio, saranno oggetto di valutazione da parte del Servizio Sociale, in presenza di situazioni familiari multiproblematiche e/o a rischio di emarginazione.

Art. 11 - Servizio trasporto disabili

1. E' rivolto a soggetti disabili residenti nel territorio comunale, che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, ai sensi della L.R. 10/97 e L. 104/92 e s.m.i.
2. Viene erogato al fine di assicurare l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità, ai sensi della L. 104/92 e s.m.i., nonché supportare le relative famiglie nell'utilizzo dei servizi socio-sanitari.
3. Il Comune, nell'ambito delle risorse disponibili di bilancio, garantisce il trasporto a favore dei soggetti portatori di grave disabilità motoria psico-fisica e/o psichica dal domicilio dell'utente alla struttura specialistiche e/o riabilitative di riferimento, negli orari, nei giorni e con gli automezzi stabiliti di concerto tra utente/famiglia, struttura e Comune. In alternativa, può essere concesso un motivato contributo economico, a titolo di rimborso spese.
4. L'entità dei contributi sarà stabilita dalla G.C. in relazione alla distanza chilometrica percorsa nel corso dell'intervento e al reddito individuale annuo, con riferimento ai parametri reddituali stabiliti nel regolamento unico del Piano di Zona dell'Ambito di Poggiardo e potrà essere rideterminata con apposito provvedimento.
5. Possono accedere al servizio i residenti nel Comune rientranti nelle seguenti categorie:
   - soggetti con gravi difficoltà a deambulare e con accertamento handicap (L. 104/92, art. 4);
   - minorati con patologie stabilizzate o progressive debitamente attestate dalla A.S.L. di competenza.

TITOLO V - ITER DELLE PRESTAZIONI

Art. 12 - Modalità di accesso - Richiesta di accesso ai servizi

1. La domanda di intervento è ricevuta dall' Assistente Sociale che, tramite colloqui, visite domiciliari, contatti con altri operatori o servizi anche di altri Enti, indica le linee di intervento tenuto conto delle risorse personali e familiari attivabili.
2. La domanda di cui trattasi deve essere redatta su apposito modulo (**allegati 1 e 2)** corredato da dichiarazione o certificazione ISEE di validità annuale, fatto salvo il riferimento alla modulistica prevista dalla vigente normativa in materia di specifiche prestazioni sociali. Al richiedente è

lasciata facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE. Il Comune potrà a sua volta richiedere una nuova dichiarazione quando intervengono rilevanti variazioni della situazione economica.

3. Sarà cura dell'Assistente Sociale provvedere all'acquisizione di tutta la documentazione necessaria alla dimostrazione delle condizioni socio-economiche degli interessati e dei congiunti.
4. La domanda di intervento deve essere, altresì, corredata dalla documentazione giustificativa delle spese sostenute e/o da preventivi, perizie, stime sulle spese da sostenere.

Art. 13 - Convocazione dei soggetti tenuti agli alimenti

1. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 dei codice civile sono preliminarmente convocati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale e, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.
2. In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Art. 14 - Iter della domanda

1. Espletata la fase istruttoria, il procedimento deve concludersi con il provvedimento finale entro il termine di gg. quindici decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. In relazione a istanze urgenti, quando l'urgenza (comprovata da idonea documentazione) sia tale da non consentire indugio senza pregiudizio grave delle persone, il termine può essere abbreviato al tempo occorrente per le valutazioni istruttorie fondamentali, sì da consentire che gli effetti richiesti possano prodursi in tempo utile. Parimenti, qualora l'istruttoria risultasse particolarmente complessa, il termine potrà essere prorogato di ulteriori 15 gg.

Art. 15 - Controlli e verifiche

1. Tutte le prestazioni devono essere verificate alla loro scadenza o comunque annualmente.
2. In caso di decesso dopo il pagamento, non sarà richiesta alcuna restituzione della somma erogata, a meno che non si tratti di un contributo erogato a titolo di anticipazioni per fare fronte a particolari spese.
3. Per ogni tipo di intervento e/o di contributo, l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare, sull'ISEE presentato dall'interessato e/o dai soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile e sul tenore di vita, indagini e/o controlli incrociati con qualsiasi mezzo a disposizione, anche tramite richiesta di controllo da parte degli organi competenti del Ministero delle Finanze.
4. La non veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati annulla la richiesta.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 16 - Assistenza in casi particolari

1. Quando l'assistenza economica riguardi persone che si trovino di passaggio nel Comune, l'intervento è disposto con la dovuta immediatezza, dal responsabile del servizio, sulla base di una valutazione contingente del bisogno.
2. In tal caso si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento dei requisiti economici; il responsabile del procedimento amministrativo dovrà soltanto acquisire copia di un documento di riconoscimento, legalmente valido, nonché ogni ulteriore informazione preventiva presso i Carabinieri, Polizia e Comando di Polizia municipale.
3. In genere, salvo più gravi situazioni, l'assistenza economica consiste in un aiuto di carattere alimentare e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora abituale.

Art. 17 - Utilizzo dei dati personali

1. Qualunque informazione relativa alla persona di cui l'Assistente Sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento sarà trattata nel rispetto scrupoloso del regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) n. 2016/679, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché del Regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali approvato con atto G. C. n. 77 del 06/06/2018.

Art. 18 – Regolamenti comunali vigenti e disposizioni regolamentari d'Ambito

1. Il presente regolamento abroga, per le parti con esso incompatibili, i regolamenti vigenti per la disciplina dei servizi qui indicati.
2. E' fuori applicazione del presente regolamento la disciplina del sostegno e promozione dell'associazioni locali, approvato con atto. C.C. nr. 19 del 02/04/2007.
3. Ai fini della disciplina dei criteri per la formazione delle graduatorie e per l'ammissione ai servizi e agli interventi sociali, nonché le quote di partecipazione ai costi degli stessi si rimanda al Regolamento Unico per l'accesso alle prestazioni sociali e la compartecipazione finanziaria degli utenti al costo delle prestazioni, approvato con delibera di assemblea n. 3 8 del 12/03/2007 21/11/2022 e ss.mm.ii.

Art. 19 - Decorrenza

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che saranno assunti in carico dall'Assistente Sociale successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Allegato 1

Modello di domanda

RICHIESTA DI PRESTAZIONE SOCIALE AGEVOLATA

II/la sottoscritto/a_____Cod. Fiscale _____
residente in Via _____ n. ____ località _____
nato a _____ il _____ Tel. n. _____
in qualità di
_____

CHIEDE

L'erogazione delle seguenti prestazioni:
Prestazioni economiche;
Prestazioni alternative all'erogazione monetaria servizio_____;
servizio_____;
Altro:_____;

Breve descrizione delle motivazioni per le quali si chiede l'intervento assistenziale:_____
_____
_____
_____

a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole della decadenza dai benefici conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue:
la situazione economica determinata ai sensi dei DD.Lgs. 109/98 e 130/2000 è pari ad un valore ISEE di _____
altri redditi posseduti non dichiarabile nell'attestazione ISEE _____
di essere a conoscenza che, nel caso di concessione di sovvenzione, contributi, sussidi o prestazione sociale agevolata, ai sensi dell'art. 4 comma 8 del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni, possono essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Il/la sottoscritto/a autorizza il responsabile del procedimento ad utilizzare i dati contenuti nella presente richiesta per le finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni statistiche da svolgere in forma anonima e per la pubblicazione degli esiti del procedimento, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal D leg.vo 196/2003.

Allegati:
Dichiarazione di Responsabilità sul possesso di altri redditi (allegato 2°);
altro:_____

Data_____ FIRMA DEL RICHIEDENTE*

_____

allegato 2

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114 e dell'art. 1 della legge 28 febbraio 1986, n. 45

Il/la sottoscritto/a_____nato a_____il_____
residente in _____via_____
codice fiscale _____
nato_____ il _____residente invia _____
codice fiscale _____

D I C H I A R A d i

☐ NON POSSEDERE altri REDDITI propri o del proprio nucleo familiare non previsti nella dichiarazione ISEE

☐ POSSEDERE i seguenti redditi propri o del proprio nucleo familiare:

☐	**Q U A D R O A** **REDDITI al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali**	AMMONTARE REDDITI Non dichiarati nell'attestazione ISEE
1	Pensioni erogate dal Ministero del Tesoro (specificare categoria) ……	……
2	Pensioni e assegni erogati dall'INPS (specificare categoria) ……	……
3	Altre pensioni e integrazioni (specificare ente erogante e categoria) ……	……
4	Pensioni erogate da Stati esteri (specificare Stato e categoria) ……	……
5	Redditi di lavoro dipendente (specificare datore di lavoro) ……	……
6	Redditi soggetti a tassazione separata(conguagli,liquidazioni,ecc.) ……	……
7	Redditi di lavoro autonomo (specificare mestiere o professione) ……	……
8	Redditi da impresa (specificare tipo di impresa) ……	……
9	Redditi da terreni: dominicale (indicare rendita catastale rivalutata) agrari (indicare rendita catastale rivalutata) ……	…… ……
10	Redditi fabbricati: rendite catastali rivalutate redditi da locazione (specificare case, negozi) ……	…… ……
11	Altri redditi non elencati sopra, compresi quelli derivanti da parecipa-zioni a società, ecc. (specificare la natura) ……	……
12	**REDDITO COMPLESSIVO PARZIALE QUADRO A (da n.1 a n.11)**	……

	Q U A D R O B **REDDITI esenti da imposte, redditi soggetti a ritenuta alla fonte, a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.**	AMMONTARE REDDITI Non Dichiarati nel l'attestazione Isee
13	Rendite □ assegno di assistenza personale continuativo…… □ erogati dall'INAIL……	……. …….
14	Trattamenti economici di guerra:	
	pensioni……	…….
	assegni……	…….
	indennità (di ogni tipo e denominazione)……..	…….
15	Sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale	
16	(specificare ente e categoria)…….. Assegni □ Borse di studio □	…….
	(specificare ente erogante) …….	…….
17	Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva,	
	quali gli interessi derivanti da depositi bancari, obbligazioni, titoli	
	pubblici BOT, CCT, ecc. (specificare)……..	
	…….	…….
18	Altri redditi (specificare) ……..	
	…….	…….
	REDDITO COMPLESSIVO PARZIALE QUADRO B (da n.13 a n. 18)	…….

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni civili e penali per coloro che rendono attestazioni false, dichiara, sotto la propria responsabilità, che la presente dichiarazione corrisponde alla verità e che le notizie fornite specificatamente nei quadri A e B corrispondono ai dati ed agli elementi a sua disposizione al momento della dichiarazione e si impegna a comunicare entro 30 giorni al Consorzio ogni concessione di trattamenti pensionistici incompatibili.

Data …….. ……..
firma